

Trasferimenti per l'a.s. 2005/06

I PERDENTI POSTO.

(artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del CCNI).

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 5/1/2005.

I Dirigenti Scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo della scuola della pianta organica approvata per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, pubblicano la graduatoria compilata ai fini dell'individuazione degli eventuali docenti in soprannumero, avendo preliminarmente proceduto alla valutazione dei titoli posseduti da ciascun insegnante per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia ed all'attribuzione di eventuali esclusioni dalle graduatorie dei

soprannumerari per diritti di precedenza, in base alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegata al CCNI per l'a.s. 2005/2006, sottoscritta il 14.1.2005.

Occorre precisare che vanno calcolati i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento (per l'anno scolastico corrente tale data è stata fissata al 19.2.2005).

Avverso la pubblicazione delle graduatorie d'istituto è possibile presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse (vedi facsimile in appendice.).

I docenti beneficiari delle precedenza previste per le seguenti categorie:

- handicap e gravi motivi di salute;
- personale portatore di handicap;
- assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza) in situazione di handicap;
- personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali

non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc..). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra.

I dirigenti scolastici dovranno affiggere all'albo dell'istituto entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica per l'a.s. 2005/2006, la graduatoria compilata per l'individuazione dei soprannumerari e dovranno notificare per iscritto immediatamente (non sono previste comunicazioni verbali) agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

I docenti, entro 5 giorni dalla data della notifica, dovranno presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio, saranno riammessi nei termini, nel caso fosse scaduto il termine della presentazione delle domande di mobilità.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente, l'interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.

La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali, l'ufficio scolastico provinciale formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

Nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, poiché le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.

Non si darà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumerarietà verrà a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico 2004/2005 venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.

Trasferimento d'ufficio nella scuola materna ed elementare.

L'individuazione dei docenti in soprannumero nella scuola materna ed elementare, va fatta per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:

- 1) organico funzionale di circolo (distintamente per posti comuni o per posti relativi alle diverse lingue tedesca, inglese, francese e spagnola);
- 2) posti di tipo speciale;
- 3) posti di sostegno;
- 4) posti di ruolo speciale in scuole speciali;
- 5) posti del ruolo speciale di scuole carcerarie (per la scuola elementare);
- 6) posti attivati presso strutture ospedaliere;
- 7) posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali (per la scuola elementare), e non è compensata dall'eventuale disponibilità su altra tipologia.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico 2005/2006, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- a) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra con decorrenza dall'1.9.2003;
- b) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2004/2005 ovvero dall'1.9.2004 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità nella scuola dagli anni precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

I docenti in soprannumero su ognuno delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluiscono nella graduatoria relativa al posto sull'organico funzionale di circolo, a tal fine l'ufficio scolastico provinciale, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai posti comuni dell'organico funzionale di circolo i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua straniera.

Per i titolari di posto normale il trasferimento d'ufficio avrà la seguente sequenza:

1. assegnazione di un posto della stessa tipologia all'interno del comune di titolarità in base al criterio di viciniorità stabilita da apposite tabelle note al sistema (in caso di comune comprendente più distretti, si inizia dalle scuole comprese nel distretto di titolarità);
2. assegnazione di un posto nei comuni vicini a quello di titolarità;
3. trasferimento sui posti di istruzione per l'età adulta, seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali;
4. trasferimento sull'organico provinciale anche in soprannumero.

Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato.

La sequenza sarà la seguente:

- 1) trasferimento durante la I fase, sui posti compresi nel comune di titolarità (nel caso di comune comprendenti più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
 - a) posti della stessa tipologia di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato;
 - b) posti di diversa tipologia per la quale si possiede titolo;
 - c) posti di sostegno per il quale il docente possiede titolo di specializzazione;
- 2) trasferimento d'ufficio sul posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato di titolarità, disponibili nei comuni vicini a quello di titolarità, sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
 - d) posti della medesima tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato,

- e) posti di diversa tipologia per la quale si possiede titolo;
- f) posti di sostegno per il quale il docente possiede il titolo di specializzazione.

Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di sostegno.

La sequenza sarà la seguente:

- 1) trasferimento d'ufficio nel comune di titolarità nell'ambito della I fase (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti:
 - a) stessa tipologia di sostegno per il quale si è titolari;
 - b) diversa tipologia di sostegno per la quale si possiede titolo;
 - c) posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per i quali si possiede titolo.
- 2) trasferimento d'ufficio nei comuni vicini a quello di titolarità, nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti, per ciascun ambito territoriale:
 - d) sulla stessa tipologia di sostegno di titolarità;
 - e) su diversa tipologia per la quale si possiede titolo;
 - f) su posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
- 3) assegnazione in via definitiva o provvisoria (a seconda che i docenti abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno), su posti di tipo comune, compresi quelli dell'organico funzionale di circolo, in base alla sequenza indicata per i trasferimenti d'ufficio su posto comune.

L'eventuale assegnazione in via provvisoria, è limitata ad un solo anno. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto per il quale era titolare.

Trasferimento d'ufficio dei docenti nella scuola secondaria

L'individuazione del soprannumero viene fatta distintamente per le seguenti tipologie di posti:

- posti di insegnamento curricolari;
- posti con attività di sostegno distintamente per ciascuna tipologia (vista, udito e psicofisici);
- posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali;
- posti di dotazione organica provinciale (DOP);
- posti di dotazione organica di sostegno per la scuola secondaria di II grado (DOS);
- posti attivati presso le strutture ospedaliere (nelle scuole medie);
- posti attivati presso strutture carcerarie.

Si tenga presente che

- la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla disponibilità su una diversa;
- il docente in possesso del titolo di specializzazione può essere assegnato su altra tipologia di sostegno esistente nella medesima scuola, a domanda o d'ufficio, con precedenza;
- la rilevazione del soprannumero per le scuole associate funzionanti in comune diverso e per gli istituti secondari nei quali funzionano corsi serali, va operata distintamente rispetto a quella riguardante la scuola principale e i corsi diurni, per la considerazione che trattasi di organici separati.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico 2005/2006, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- a) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra con decorrenza dall'1.9.2004;
- b) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2004/2005 ovvero dall'1.9.2004 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità nella scuola dagli anni precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento, utilizzando spezzoni della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento.

Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2005/2006, i docenti che nell'anno scolastico 2004/2005 sono stati individuati come soprannumerari e sono stati utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.

Per ogni scuola l'individuazione dei perdenti posto viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento previsti per ciascuna scuola. Per i posti di sostegno nella scuola media l'individuazione avviene distintamente per ciascuna seguente tipologia: psicofisici, vista, udito.

Il docente in soprannumero per una determinata tipologia ed in possesso del relativo titolo, ha diritto all'assegnazione ad altra tipologia a domanda e d'ufficio con precedenza.

Quando la contrazione dell'organico di diritto riguarda un numero di ore sino alla metà dell'orario di cattedra, si determina un soprannumero parziale che non comporta alcuna perdita di titolarità. In tale ipotesi il sistema di elaborazione procede alla composizione di una cattedra orario abbinando le ore di titolarità presso la scuola interessata dalla contrazione, con un'altra istituzione scolastica più vicina alla prima.

Tale cattedra orario verrà assegnata al docente ultimo in graduatoria, a decorrere dall'anno scolastico successivo se, durante la procedura dei trasferimenti a domanda, la cattedra orario non verrà assegnata ad un docente in ingresso.

Illustriamo di seguito la sequenza di assegnazione delle cattedre in caso di trasferimento d'ufficio:

- 1) assegnazione di una sede tra quelle residue nel comune dopo i trasferimenti a domanda della I fase. Trattandosi di un comune comprendente più distretti, sono esaminate prima le sedi disponibili nell'ambito del distretto di titolarità e poi quelle eventualmente disponibili nei distretti vicini compresi nel comune;
- 2) assegnazione di una scuola nei comuni vicini a quello di titolarità;
- 3) trasferimento su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta esistenti sui centri territoriali (ex corsi per lavoratori);
- 4) assegnazione su posti della dotazione organica provinciale anche in eccedenza rispetto al numero previsto.

L'assegnazione delle cattedre per le fasi di cui ai punti 1) e 2), per ogni comune (e per i comuni comprendenti più distretti, per ogni distretto), avviene nel seguente ordine:

- cattedre interne alla scuola;
- cattedre orario esterne composte tra scuole comprese nello stesso comune;
- cattedre orario esterne tra scuola comprese in comuni diversi.

Nell'effettuazione del trasferimento d'ufficio si prescinde, pertanto, dalla circostanza che il docente non abbia richiesto tali tipologie di cattedre orario. Occorre, pertanto, che il perdente posto, specialmente quando titolare di classe di concorso con poche disponibilità, rifletta prima di escludere dal movimento a domanda le cattedre orario.

Per i docenti titolari su posti di sostegno,

il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari viene disposto nell'ordine:

- 1) nella scuola di titolarità, ovviamente su altra tipologia di sostegno, con precedenza;
- 2) in scuole del comune di titolarità (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel distretto di titolarità e successivamente nei distretti vicini compresi nel comune di titolarità);
- 3) in scuole dei comuni vicini.

Per ognuna delle fasi indicate in precedenza, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente è in possesso del titolo di specializzazione, nel seguente ordine:

- sostegno per minorati psicofisici (EH);
- sostegno per minorati dell'udito (DH);
- sostegno per minorati della vista (CH).

Non viene disposto il trasferimento d'ufficio da cattedre curricolari su posti di sostegno.

Trasferimento d'ufficio dei docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica provinciale.

Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P), in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei rispettivi organici.

La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta l'utilizzazione, all'inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano disponibili sull'organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso.

L'utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un' apposita graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B dell'art. 29 del CCND sulla mobilità . A tal fine, i docenti titolari della D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l'attribuzione dei punteggi, in base alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli generali).

Il Dirigente scolastico è competente all'attribuzione dei punteggi nel termine fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria provinciale.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P. (precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile presentare reclamo.

Esaminati i reclami l'Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d'ufficio nei confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P. prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva.

Il sistema di elaborazione dei dati, procede all'assegnazione della sede d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria.

Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di soprannumerarietà, atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento.

Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione sull'organico di fatto, potendo incorrere nel trasferimento d'ufficio.

Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti (passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia).

In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali

Consigli utili per il docente individuato soprannumerario.

I docenti individuati come soprannumerari, rispetto al nuovo organico di diritto 2005/2006 possono presentare domanda di trasferimento entro il 19.2.2005. Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine, i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione (per la scuola materna ed elementare tale termine è stabilito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola della graduatoria dei soprannumerari).

Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento nel termine previsto dall'O.M. n.6 del 19.1.2005 (19.2.2005), possono presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza. Gli stessi possono presentare anche domanda di mobilità professionale (domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo).

Il docente in soprannumero ha davanti a sé, sostanzialmente, le seguenti scelte:

- 1) non presentare domanda di trasferimento
- 2) presentare domanda di trasferimento condizionata;
- 3) presentare domanda di trasferimento non condizionata.

Nella decisione sub punto 1)

il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento quale soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati anagrafici e riportando il punteggio indicato nella graduatoria del soprannumero (graduatoria d'Istituto) compilata dal dirigente scolastico.

In questa ipotesi se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità, il docente in soprannumero resta nella propria scuola, in caso contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio.

Nella decisione sub punto 2)

il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola di titolarità nella speranza che vi si liberi un posto durante l'effettuazione dei trasferimenti e di presentare istanza di trasferimento condizionata sulle sedi indicate sul modulo-domanda, che verranno prese in considerazione dal sistema di elaborazione dei dati, solo nell'ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di titolarità del docente.

In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può, parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la scuola di titolarità.

Il docente che intende partecipare al trasferimento condizionato, deve barrare il "no" nell'apposita casella del modulo-domanda.

Esaminiamo le ipotesi che, in questo tipo di trasferimento, si possono verificare:

a) nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità:

il docente viene automaticamente riassorbito nell'organico dell'istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.

Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.

Per i docenti titolari su posti di sostegno e di tipo speciale, si rimanda al successivo paragrafo.

b) nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto nella scuola di titolarità il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda di trasferimento presentata ed esamina nell'ordine le preferenze espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto della sequenza procedurale prevista dal CCNI.

In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda.

Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni caso, diritto per un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniora, in base alle modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni.

La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il diritto al rientro negli anni successivi. Si veda, per maggiori dettagli sulla materia, la sezione dedicata a questo specifico argomento.

c) Le ipotesi precedenti non si verificano:

viene disposto il trasferimento d'ufficio secondo la procedura descritta di seguito, con il punteggio che al docente è stato attribuito nella graduatoria d'istituto e riportato nel modulo-domanda.

Il docente, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale .

Nella decisione sub punto 3)

il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda, all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei trasferimenti.

Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:

il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse. Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un quinquennio a decorrere dall'avvenuto trasferimento, possibilità concessa, come abbiamo precedentemente esaminato, solo a coloro che ottengono il trasferimento condizionato (oltre ovviamente il trasferimento d'ufficio);

il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la sua posizione di soprannumero;

se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate, il sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del trasferimento d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto, con le modalità riportate nello specifico argomento da noi trattato di seguito.

Si consideri il seguente esempio relativo alla precedenza del docente soprannumerario nella II fase dei trasferimenti (fase intercomunale).

Sia S1 un docente perdente posto non soddisfatto all' interno del comune di titolarità, che ha richiesto i comuni A, B e C;

siano S2 e S3 due docenti non soprannumerari, che richiedono il trasferimento intercomunale entrambi con punti 120, rispettivamente nei comuni B e C;

vi siano due posti disponibili nella provincia, uno nel comune B ed uno nel comune C.

Durante il primo approccio informatico di realizzazione della fase dei trasferimenti a domanda per altro comune (II fase), il sistema di elaborazione dei dati assegna il comune B al docente S2 ed il comune C al docente S3;

tuttavia, poiché non è stato possibile disporre il trasferimento a domanda per il docente soprannumerario S1 (con minor punteggio), se ne dovrà disporre il trasferimento d'ufficio e con precedenza rispetto ai movimenti a domanda (come stabilito dalla sequenza riportata nel CCND sulla mobilità).

Ne consegue che, ipotizzando che la tabella di viciniorità collochi rispetto al comune di titolarità del docente S1 da trasferire d'ufficio il comune C prima del comune B, il perdente posto S1 scalzerà il docente S3 che aveva avuto assegnato una scuola del comune C e tale docente non sarà più soddisfacibile.

Trasferimento d'ufficio dei docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica provinciale.

Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P), in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei rispettivi organici.

La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta l'utilizzazione, all'inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano disponibili sull'organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso.

L'utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un' apposita graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B dell'art. 29 del CCND sulla mobilità . A tal fine, i docenti titolari della D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l'attribuzione dei punteggi, in base alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli generali).

Il Dirigente scolastico è competente all'attribuzione dei punteggi nel termine fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria provinciale.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P. (precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile presentare reclamo.

Esaminati i reclami l'Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d'ufficio nei confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P. prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva.

Il sistema di elaborazione dei dati, procede all'assegnazione della sede d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria.

Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di soprannumerarietà, atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento.

Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione sull'organico di fatto, potendo incorrere nel trasferimento d'ufficio.

Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti (passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia).

In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.